

N.I. 68/2018

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 5 novembre 2018

Oggetto: D.L. n.119/2018 (Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2019).

In data 24 ottobre 2018 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 119, denominato **“Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2019”**, che contiene le novità in materia tributaria. Si ricorda che il decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Riportiamo i punti redatti dal consulente, Dr. A. Manazza, sulle principali novità.

Fatture Elettroniche: il decreto conferma, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l'obbligo generalizzato per tutti i soggetti titolari di partita Iva, residenti ovvero stabiliti ai fini Iva nel territorio nazionale, di emettere e ricevere fatture elettroniche (cd. e-fatture) tramite il Sistema di Interscambio SDI, sia per i rapporti B2B (cioè verso altri soggetti titolari di partita Iva) che B2C (cioè verso soggetti privati).

Per le operazioni effettuate verso soggetti esteri (sia comunitari che extra-comunitari) continueranno invece ad operare le attuali regole di fatturazione analogica.

Rimangono comunque esclusi dall'obbligo i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex DL.98/2011, del regime forfetario ex L.190/2014 ed i produttori agricoli ex art.34 DPR 633/72.

L'introduzione della fatturazione elettronica farà venir meno, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 2019, l'adempimento fiscale denominato *Comunicazioni periodiche delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro)* per le fatture nazionali, mentre tale adempimento rimarrà in vigore (con cadenza mensile) per le operazioni effettuate con soggetti esteri.

Le e-fatture dovranno essere trasmesse in formato Xml tramite la piattaforma digitale funzionante secondo il protocollo SDI (Sistema di Interscambio) utilizzando nuove applicazioni software o piattaforme telematiche web rese disponibili da software house private ovvero dall'Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediari abilitati.

Termini di emissione delle fatture elettroniche: la fattura elettronica potrà essere emessa tramite invio del documento in formato XML allo SDI:

- a) **Fattura differita**, attestata dall'emissione di DDt o di scontrino fiscale: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- b) **Fattura immediata emessa fino al 30 giugno 2019**: entro il termine per la liquidazione periodica Iva (mensile / trimestrale) di riferimento dell'operazione;
- c) **Fattura immediata emessa dal 1 luglio 2019**: entro 10 giorni dal momento in cui viene effettuata l'operazione.

Le fatture emesse dovranno essere annotate in apposito registro Iva in ordine di numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Registrazione delle fatture d'acquisto elettroniche: viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'articolo 25 del DPR n. 633/72 (cd. protocollo fiscale fornitori), essendo tale adempimento assolto in via automatica dallo SDI.



Fondata nel 1945

Viene inoltre previsto che il diritto alla detrazione dell'Iva per il cessionario, relativo a documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, potrà essere esercitato entro il termine previsto per la liquidazione Iva periodica del mese di effettuazione dell'operazione nel quale l'imposta è divenuta esigibile.

Tale facoltà non è ammessa però nel caso in cui le operazioni siano effettuate in un anno d'imposta (es.2018) le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo (es. 2019); in tal caso ai fini della detrazione Iva varrà unicamente l'anno di ricezione del documento (es. 2019).

Trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita: viene introdotto l'obbligo per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri, con decorrenza dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro e per i restanti soggetti a partire dal 1 gennaio 2020.

Per effetto dell'introduzione di tale obbligo non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 633/72.

Si precisa, inoltre, che le Farmacie potranno ottemperare all'obbligo mediante gli strumenti ed i canali utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (cd. 730 precompilato).

Definizione dei PVC: il decreto prevede la possibilità di definire il contenuto integrale dei Processi Verbali di Constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.

Tramite tale regolarizzazione i contribuenti potranno provvedere al versamento delle imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA tramite apposita dichiarazione da presentare entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme (disapplicando le sanzioni previste dall'articolo 17 D.Lgs. n. 472/97 e gli interessi). Il versamento può avvenire in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; è esclusa tuttavia la compensazione.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, viene prevista una proroga di due anni.

Definizione degli atti di accertamento: possono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.

Nel dettaglio, possono essere definiti gli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, ancora impugnabili.

Per gli atti di accertamento con adesione, questi devono essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto. Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Il termine per il pagamento corrisponde:

- a) a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento e al contraddittorio;
- b) a 20 giorni dalla redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Definizione delle liti pendenti: viene prevista la possibilità di definire le liti pendenti con il fisco attraverso il pagamento di una somma pari al valore della lite e di fatto corrispondente all'importo delle imposte contestate con il ricorso introduttivo.

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado viene prevista la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento di una somma rispettivamente pari al 50% ed al 20% del valore della controversia. Per le liti relative alle sole sanzioni si segnala la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento del 40% dell'importo contestato o del 15% nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate.



Fondata nel 1945

La domanda va presentata entro il 31 maggio 2019 e nel caso di versamento superiore a 1.000 euro viene consentita la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali.

Dichiarazione integrativa speciale: Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori ed omissioni sulle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive di quelle sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.

Le integrazioni dovranno avvenire nel limite di 100.000 euro di maggior imponibile ai fini delle imposte e comunque nel limite del 30% di quanto già dichiarato.

In caso di imponibile minore di 100.000 euro senza debito di imposta a causa di perdite riportabili, l'integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30.000 euro.

Sui maggiori imponibili integrati, per ciascun anno di imposta si applica (senza sanzioni, interessi e oneri accessori) un'aliquota del 20% sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRPEF. L'IVA, invece, si applica nell'aliquota media o, qualora non possa essere determinata, nella misura del 22%.

Per perfezionare la definizione gli interessati dovranno versare in unica soluzione quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 (rateizzabile fino a 10 rate) senza avvalersi della compensazione.

Rottamazione delle cartelle: il decreto prevede l'annullamento di tutti i carichi residui di importo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), fatta eccezione per le risorse proprie comunitarie. Sono interessati dalla definizione automatica i carichi affidati all'Agente per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010.

Possono invece essere definiti in modo agevolato, tramite pagamento del capitale e degli interessi (oltre all'aggio, ai diritti di notifica e delle spese esecutive) i ruoli affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.

La nuova procedura di rottamazione prevede il pagamento delle somme dovute entro il 31.07.2019 o in un massimo di 10 rate consecutive e di pari importo da versare entro il 31.07 e il 30.11 di ogni anno a partire dal 2019 con un interesse annuo del 2%.

Per definire gli importi gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il prossimo 30 aprile 2019.

L'agente per la riscossione, entro il successivo 30 giugno 2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché la scadenza di ciascuna rata.

Coloro che hanno definito i ruoli con la rottamazione bis potranno rideterminare il carico dovuto dimostrando di aver versato gli importi dovuti entro il 7 dicembre 2018.

In tal caso il versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive con scadenza 31.07 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2019 (con interesse calcolato al tasso dello 0,3% a partire dal 01.08.2019).

Possono accedere alla nuova rottamazione anche coloro che hanno aderito alla prima rottamazione e coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

